



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Rel. Consigliere -

Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 13284-2023 proposto da:

X S.P.A., in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in X , presso lo studio  
degli avvocati RS , ST , che la  
rappresentano e difendono;

**- ricorrente -**

**2024**

**1314**

PA , elettivamente domiciliata in X

GD , presso lo studio dell'avvocato  
, che la rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza definitiva n. 4846/2022 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2022 R.G.N.  
3880/2016;

**nonché**

Danno alla  
professionalità  
danno  
all'immagine  
Danno  
biologico  
Dequalificazione

**R.G.N. 13284/2023**

Cron.

Rep.

Ud. 20/03/2024

CC

avverso la sentenza non definitiva n. 646/2022 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2022 R.G.N.  
3880/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 20/03/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE  
LUIGI CASO.

### FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 646/2022, la Corte d'appello di Roma,  
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da  
AP (in arte AC ) contro la  
sentenza del Tribunale della medesima sede in data 11.3.2016  
(di rigetto delle domande di detta lavoratrice), aveva dichiarato  
illegittima l'adibizione della ricorrente alle mansioni assegnate  
a decorrere dal 4.4.2006 ed aveva ordinato alla X s.p.a. di  
adibirla a mansioni equivalenti e consone, in concreto, al suo  
inquadramento; aveva condannato detta società al  
pagamento, in favore della controparte, a titolo di risarcimento  
del danno all'immagine subito dal 4.4.2006 al 16.7.2013, del  
complessivo importo di € 45.000,00, oltre interessi e  
rivalutazione dalla data della stessa sentenza al saldo; aveva  
poi disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del  
giudizio, riservando il regolamento delle spese al definitivo.

2. Con la seconda sentenza n. 4846/2022, la medesima  
Corte, all'esito della C.T.U. medico-legale espletata in base alla  
cennata ordinanza, condannava la X al pagamento, in favore  
della sig.ra P , a titolo di risarcimento del danno  
biologico, dell'ulteriore complessiva somma di € 8.830,95, di  
cui € 5.638,95 per danno biologico permanente differenziale ed  
€ 3.192,00 per danno biologico temporaneo, oltre interessi  
legali e rivalutazione monetaria dal 9.3.2013 al saldo;

regolando le spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle della C.T.U.

2.1. Per quanto qui ancora interessa, nella sentenza non definitiva la Corte territoriale dava conto che, con precedente sentenza n. 8238/2006, il Tribunale di Roma aveva ritenuto illegittime le mansioni assegnate dal 21.9.2003 alla ricorrente, assunta dalla X nel 1990 a tempo indeterminato con la qualifica di annunciatrice, ed aveva ordinato alla X di reintegrare lei ed altra sua collega nelle mansioni di annunciatrici ovvero di assegnare alle medesime effettive e concrete mansioni equivalenti, escludendo tuttavia il diritto della lavoratrice al risarcimento dei danni.

2.2. La Corte, dando atto che tale decisione era passata in giudicato (stante la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione della P contro la stessa, giusta altra sentenza n. 2389/2011 della medesima Corte), considerava che l'accertamento oggetto dell'attuale giudizio riguardava, perciò, le vicende lavorative della ricorrente verificatesi tra il 4.4.2006 e la data (16.7.2013) di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.

2.3. Per altro verso, osservava che nel caso al suo esame, in cui l'antefatto – per il quale era già intervenuto un giudicato – era proprio in termini di demansionamento, era il datore di lavoro a dover dimostrare di aver ottemperato a quel *dictum* giudiziale (oltre che al precetto di cui all'art. 2103 c.c.).

2.4. Inoltre, la Corte di merito, quanto all'astratta equivalenza tra le qualifiche di annunciatore e di programmista-regista ed alla rilevanza, a tal fine, del criterio dell'apparizione in video, condivideva integralmente le

considerazioni espresse al riguardo sia nella sentenza del Tribunale capitolino n. 8238/2006, che nella già cit. sentenza della stessa Corte n. 2380/2011.

2.5. Nondimeno, considerava che l'equivalenza doveva essere poi verificata in concreto, alla stregua delle mansioni concretamente assegnate di volta in volta al lavoratore, e che le deposizioni rese dai testimoni escussi avevano poi confermato lo stato di prevalente inattività nel quale la P si era trovata anche dopo l'aprile 2006, ritenendo, pertanto, provato che dall'aprile 2006 al luglio 2013 la ricorrente era rimasta priva di alcuna occupazione lavorativa per buona parte della settimana.

2.6. Sempre nella sentenza non definitiva si riteneva che ad escludere la responsabilità della X per l'inadempimento neppure potesse assumere rilevanza dirimente il rifiuto opposto dalla P ad alcune delle proposte di ricollocazione lavorativa avanzate dall'emittente televisiva. Osservava, infatti, la Corte che, a fronte della condotta posta in essere dalla lavoratrice, l'emittente televisiva, ove avesse ritenuto ingiustificato il rifiuto, ben avrebbe potuto (e dovuto) promuovere un'azione disciplinare nei suoi confronti per sanzionare il rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa e per indurre la controparte ad ottemperare alle disposizioni aziendali. Pertanto, restando la rilevanza della condotta della lavoratrice ai fini della quantificazione dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., la condotta dell'emittente televisiva, la quale si era limitata a prendere atto del rifiuto, senza agire disciplinarmente nei suoi confronti e senza, nel contempo, assegnare, in alternativa, alla lavoratrice altre idonee mansioni, precludeva all'allora appellata la

possibilità d'invocare l'applicazione in proprio favore dell'esimente dell'impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.

2.7. In definitiva, concludeva che, in riforma della sentenza di primo grado, dovesse dichiararsi illegittima l'adibizione della ricorrente alle mansioni assegnate a decorrere dal 4.4.2006 e che dovesse ordinarsi alla società di adibirla a mansioni equivalenti e consone, in concreto, al suo inquadramento ed al suo profilo professionale.

3. Quanto, poi, al risarcimento dei danni, riteneva la Corte che alla ricorrente dovesse essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità *sub specie* di danno all'immagine.

4. Esclusa una serie di altre voci di danno (danno patrimoniale in senso stretto, danno per la mancata partecipazione ad eventi vari, danno per mobbing, danno patrimoniale alla professionalità *sub specie* di perdita di *chance*, danno esistenziale), la Corte nella prima delle sentenze attualmente impugnate riteneva che, in ordine al danno biologico, si rendeva necessario procedere all'espletamento di una C.T.U. medico-legale al fine di accertare se le condizioni psico-fisiche della ricorrente avessero subito un peggioramento a decorrere dall'aprile 2006 eziologicamente ricollegabile al demansionamento; C.T.U. che veniva disposta giusta separata ordinanza.

5. Una volta espletato tale accertamento medico-legale, con la sentenza definitiva n. 4846/2022, escludendosi il riconoscimento del risarcimento del danno morale, la Corte

quantificava il risarcimento del danno biologico dovuto alla lavoratrice nei termini spiegati in motivazione.

6. Avverso entrambe le suddette decisioni la <sup>X</sup> s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.

7. Ha resistito l'intimata con controricorso.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la <sup>X</sup> denuncia "Violazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.". Deduce che la sentenza di secondo grado non definitiva è viziata nella parte in cui la Corte d'appello di Roma, in violazione dell'art. 115 c.p.c., ha affermato che "può ritenersi provato che dall'aprile 2006 al luglio 2013 la ricorrente sia rimasta priva di alcuna occupazione lavorativa per buona parte della settimana", non avendo correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali poste a fondamento di tale affermazione e, pertanto, travisandone completamente il contenuto. Salvo sostenere in seguito che non "si tratta naturalmente di un errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa della fonte di prova" ... ", ma di un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, che ha investito una circostanza decisiva (inattività lavorativa prevalente forzata della sig.ra <sup>P</sup> in modo continuativo dall'aprile 2006 al luglio 2013)".

1.1. Sotto altro profilo, per la ricorrente sempre la sentenza non definitiva appare viziata nella parte in cui i giudici della Corte d'appello, ancora in violazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c., non hanno posto a fondamento della decisione i fatti, decisivi ai fini della esclusione dello stato di prevalente inattività lavorativa della P. , mai specificamente contestati dalla controparte e, quindi, acquisiti al giudizio, che attestano come la lavoratrice sia stata nel tempo sempre adibita ad attività confacenti all'inquadramento posseduto.

2. Con un secondo motivo la ricorrente per cassazione denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. – violazione dell'art. 115, primo comma c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.". Deduce che sempre la sentenza non definitiva è parimenti viziata per violazione dell'art. 115 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che dall'aprile 2006 al luglio 2013 la ricorrente è rimasta priva di occupazione lavorativa per buona parte della settimana, ponendo a fondamento di tale asserzione il mero aspetto quantitativo dell'impegno della lavoratrice, omettendo di considerare che, anche nella piena vigenza della precedente struttura organizzativa degli annunci in diretta, utilizzata dalla X fino al settembre 2003, la sig.ra P. , così come le altre sue colleghe, erano impegnate per circa mezz'ora al giorno, pur essendo addette ad un turno di 8 ore, circostanze queste decisive che non sono state oggetto di contestazione da parte dell'avversa difesa.

3. Con un terzo motivo denuncia "violazione dell'art. 132, 2^ co. n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione

all'art. 360, n. 4 c.p.c.". Secondo la ricorrente la sentenza non definitiva <è viziata anche nella parte in cui i giudici della Corte d'appello di Roma, dopo aver sostenuto, da una parte, come provata la circostanza che, dall'aprile 2006 al luglio 2013, la sig.ra P sarebbe rimasta priva di occupazione lavorativa per buona parte della settimana, hanno affermato, in contrasto irriducibile con tale assunto, "che è documentalmente provato che la ricorrente, pur avendo condotto le precedenti (ndr a quella 2009/2010) edizioni della trasmissione "X" (cfr. pag. 13 doc. 1 cit.), con ciò smentendo la ritenuta situazione di inoperosità lavorativa della P dal 2006>.

4. Con un quarto motivo denuncia "violazione dell'art. 132, 2<sup>a</sup> co., n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.". Per la ricorrente la sentenza non definitiva è, altresì, viziata nella parte in cui i giudici d'appello, da una parte, hanno riconosciuto che la sig.ra P aveva rifiutato alcune proposte di ricollocazione lavorativa avanzate dalla X in attività equiparabili a quella di annunciatrice, considerando tale condotta addirittura "colposa", rilevante ai fini della quantificazione dei danni risarcibili, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 1227, primo comma, c.c., dall'altra, hanno dichiarato illegittima l'adibizione della P alle mansioni assegnate a decorrere dal 4.4.2006, ordinando alla società di adibirla e mansioni equivalenti e consone al suo inquadramento ed al suo profilo professionale, ponendosi, peraltro, quest'ultima statuizione in insanabile contraddizione con quanto affermato a pag. 11 della stessa sentenza, laddove si riconosce

espressamente che "correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che le mansioni di programmatista regista appaiono sufficientemente omogenee rispetto a quelle dell'annunciatore".

4.1. Inoltre, la sentenza non definitiva è, altresì, viziata nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno riportato testualmente che la P avrebbe opposto "il rifiuto ad alcune delle proposte di ricollocazione lavorativa avanzate dall'emittente televisiva", ovvero che la lavoratrice "in almeno due occasioni ha rifiutato proposte di lavoro avanzate dalla controparte senza ragionevole giustificazione", omettendo di considerare la circostanza pacifica che la condotta di ingiustificato rifiuto è stata, invece, sistematica, come risultava correttamente dalla stessa sentenza di primo grado.

5. Con un quinto motivo denuncia "violazione dell'art. 115, primo comma c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.". Censura, in ogni caso, la sentenza non definitiva nella parte in cui i giudici d'appello, in violazione dell'art. 115, primo comma c.p.c., hanno ritenuto come provata, unicamente in via presuntiva, l'esistenza del danno non patrimoniale alla professionalità *sub specie* di danno all'immagine.

6. Con un sesto motivo denuncia "violazione ed erronea applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.". Deduce che la sentenza non definitiva è, altresì, viziata nella parte in cui i giudici di secondo grado riconoscono il risarcimento dei pretesi danni non patrimoniali subiti dalla lavoratrice *sub specie* di danno all'immagine, scaturenti da un'asserita situazione di demansionamento consistente in una prevalente inoperosità lavorativa subita dalla P, pur non potendosi esimere dal riconoscere, ai

fini della quantificazione del danno, un "concorso colposo" della lavoratrice, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. nella causazione del danno medesimo, concretatosi, a loro dire, in alcuni episodici rifiuti della lavoratrice di svolgere le proposte di lavoro avanzate dalla X .

6.1. Torna a sostenere, come già nel quarto motivo, che l'atteggiamento di rifiuto della lavoratrice di svolgere le attività alla stessa assegnate, attività tutte, come è pacifico, compatibili con inquadramento e professionalità possedute, non ha avuto carattere episodico e meramente colposo, ma è stato il frutto di una condotta sistematica della stessa, dettata dal volontario e categorico rifiuto della lavoratrice, di svolgere le attività di volta in volta assegnate dal datore di lavoro, contribuendo così in modo determinante a cagionare il preteso danno alla professionalità.

7. Con un settimo motivo denuncia "falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.". Censura in ogni caso la sentenza non definitiva atteso che i giudici d'appello, nel quantificare in via equitativa il danno non patrimoniale alla professionalità *sub specie* di danno all'immagine, hanno falsamente applicato l'art. 1226 c.c., perché il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno solo in quanto abbia previamente accertato che esista un danno.

8. Con l'ottavo motivo denuncia "violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 61 ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Deduce, questa volta, che la sentenza definitiva "è anch'essa viziata nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto di accogliere, sia pure in via parziale, la domanda di risarcimento del danno biologico asseritamente subito dalla Sig.ra

P , condividendo le conclusioni alle quali è pervenuto il

CTU".

9. Il primo motivo è inammissibile.

9.1. Quanto al primo profilo in cui si articola la censura, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (così, *ex plurimis*, di recente, Cass., sez. II, 19.5.2023, n. 13796).

9.2. Ebbene, la ricorrente, pur accennando ad un sostenuto errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, che avrebbe investito una circostanza decisiva (ossia, l'inattività lavorativa prevalente forzata della lavoratrice in modo continuativo dall'aprile 2006 al luglio 2013), non si confronta con il testo completo della sentenza impugnata *in parte qua*.

Ed imputa, in realtà, alla Corte di non aver "correttamente valutato" le sole "dichiarazioni testimoniali", tanto che trascrive in ricorso tali dichiarazioni, proponendone una sua lettura (cfr. pagg. 11-13 del ricorso).

Inoltre, non considera la ricorrente che la Corte di merito ha formato il proprio convincimento, non solo in base alle deposizioni rese dai testimoni escussi, ma anzitutto considerando che a riguardo alcune delle riportate deduzioni dell'attrice erano state confermate dalla stessa X oppure non erano state contestate dalla stessa, non mancando di tener conto di talune emergenze documentali e di quanto considerato nella precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 8328/2006, passata in giudicato (cfr. pagg. 11-13 della sua sentenza).

10. Circa il secondo profilo in cui si articola la censura, nel quale si addebita alla Corte, sempre in violazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c., di non aver posto a fondamento della decisione fatti, asseritamente decisivi ai fini dell'esclusione dello stato di prevalente inattività lavorativa dell'istante, e mai specificamente contestati dalla stessa, si trascura di considerare che, come premesso in narrativa, la Corte d'appello non ha posto in discussione l'astratta equivalenza tra le qualifiche di annunciatore e di programmatore-regista, sottolineando, però, che tale equivalenza doveva poi essere verificata in concreto, alla stregua delle mansioni concretamente assegnate di volta in volta.

10. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

10.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le

parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1 n. 6, e 360, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).

10.2. Nel secondo motivo, invece, delle circostanze per la ricorrente asseritamente decisive per la ricorrente e non considerate si assume che "non sono state oggetto di contestazione da parte dell'avversa difesa", di talché non sono rappresentate come controverse.

11. Il terzo motivo è privo di fondamento.

11.1. Prescindendo dal rilievo che la ricorrente non ha dedotto la nullità dell'impugnata sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che essa attribuisce alla stessa sentenza non sussiste affatto.

La Corte, infatti, come più volte espresso, non ha affermato che la ricorrente era stata lasciata forzatamente e totalmente inattiva per l'intero periodo considerato, ma ha ritenuto provato che in tale periodo ella era "rimasta priva di alcuna occupazione lavorativa per buona parte della settimana", sicché tale conclusione non si pone in contrasto con l'aver tenuto conto ad altri fini che, secondo la X, quest'ultima le aveva offerto la conduzione della rubrica per l'edizione 2009/2010, "programma già condotto nella passata stagione" (cfr. pag. 13 della sua sentenza).

12. Parimenti infondato, e per analoghe ragioni, è il quarto motivo per la parte in cui pure vi si sostiene un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili.

12.1. La Corte, difatti, come già riferito in narrativa, ha ben spiegato perché "il rifiuto opposto dalla P ad alcune delle proposte di ricollocazione lavorativa avanzate dall'emittente televisiva" non escludeva del tutto la responsabilità della X, ma era valutabile ai fini di cui all'art. 1227, comma primo, c.c. (cfr. *in extenso* pag. 13 dell'impugnata sentenza); il che è perfettamente plausibile sul piano logico giuridico, perché detto articolo non contempla un'esimente dalla responsabilità, ma detta una norma sul "concorso del fatto colposo del creditore".

13. Inammissibile è il medesimo quarto motivo per la parte in cui si addebita alla Corte di merito, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., di aver omesso "di considerare la circostanza pacifica che la condotta di ingiustificato rifiuto è stata, invece, sistematica".

Anche in questo caso, infatti, di tale circostanza non viene illustrata la decisività, ed inoltre è evidente che si tratta più che di un "fatto" di un apprezzamento del giudice non sindacabile in questa sede, in quanto estraneo al perimetro segnato dal n. 5 dell'art. 360, c.p.c., nella pacifica interpretazione data da questa Corte.

14. Il quinto motivo non è fondato.

15. In termini generali, occorre ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di legittimità, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo

logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge, e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così, tra le altre, Cass., sez. I, 26.4.2023, n. 10908).

16. Inoltre, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte, espresso più volte anche a Sezioni unite (cfr. Sez. un., 22.2.2010, n. 4063; id., n. 6572/2006), ed anche di recente confermato (cfr. Cass., sez. lav., 11.11.2022, n. 33427), in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno.

16.1. Ancora, è pressoché costante nei precedenti di legittimità, con precipuo riferimento al danno alla professionalità, il riferimento ad elementi presuntivi utilizzabili, quali la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. n. 34073/2021).

17. Orbene, la Corte territoriale ha fatto capo appunto a tale indirizzo di legittimità; ed ha quindi considerato "che il demansionamento si è protratto per oltre sette anni, è stato di significativa gravità, essendo la P rimasta inattiva per buona parte della settimana lavorativa, ed ha ragionevolmente avuto risonanza tanto all'interno del luogo di lavoro, considerate le molteplici iniziative giudiziarie in sede sia civile (due giudizi di demansionamento in primo e secondo grado; precetto e relativa opposizione della società) sia penale (denuncia dei vertici X per il reato di cui all'art. 388 C.P.) che nel corso degli anni hanno visto contrapposte le odierne parti in causa, quanto all'esterno del luogo di lavoro, considerata la notorietà conquistata dalla ricorrente tra il pubblico dei telespettatori".

17.1. Tali osservazioni non manifestano espressamente l'utilizzo di un ragionamento presuntivo, e comunque riflettono in gran parte aspetti già accertati in precedenza (quali l'indubbia notevole durata del demansionamento e la sua significativa gravità).

18. Inoltre, gli elementi di fatto noti, dei quali la Corte di merito si è avvalsa al fine di ritenere provato anzitutto il danno alla professionalità della lavoratrice ma limitatamente al danno

all'immagine, corrispondono a quelli che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha indicato come utilizzabili allo scopo.

19. La ricorrente, nello sviluppo del quinto motivo, assume che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il danno non patrimoniale all'immagine, senza che la lavoratrice nel ricorso ex art. 414 c.p.c. abbia mai fornito adeguate allegazioni e richieste di prova sul punto.

19.1. Nota in contrario il Collegio che la stessa ampia epitome di quell'atto, che la ricorrente riporta nel suo ricorso per cassazione (cfr. pagg. 28-34 di quest'ultimo), non corrobora tale assunto.

E va da sé che in diverso senso non possono essere in questa sede di legittimità considerati i dati comparati dei *followers* della controricorrente e di talune sue colleghe sulla piattaforma X (cfr. pag. 35 del ricorso).

20. Inammissibile è il sesto motivo.

21. Esso, come già notato in precedenza, si fonda nuovamente sull'assunto di una "condotta sistematica" della lavoratrice, "dettata dal volontario e categorico rifiuto della lavoratrice, di svolgere le attività di volta in volta assegnatele dal datore di lavoro, contribuendo così in modo determinante a cagionare il preteso danno alla professionalità".

21.1. Come si è riferito in narrativa, però, da un lato, la Corte di merito ha accertato in punto di fatto solo taluni rifiuti del genere e, dall'altro, ha ridimensionato la valenza degli stessi alla luce della condotta tenuta dalla stessa X rispetto ad essi.

Nondimeno, il concorso di colpa della danneggiata a riguardo è stato senz'altro considerato ai fini della liquidazione del risarcimento (cfr. *in extenso* tra la pag. 14 e la pag. 15 dell'impugnata sentenza).

22. Inammissibile è il settimo motivo.

23. Nell'ambito del danno da demansionamento, la liquidazione equitativa è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà", di "motivazione perplessa od incomprensibile", quando la valutazione del giudice di merito non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum" (cfr. Cass. n. 9778/2020).

24. Ebbene, con precipuo riferimento alla violazione dell'art. 1226 c.c. dedotta nel settimo motivo, non essendo denunciate anomalie motivazionali a riguardo, si rileva che nel caso di specie la Corte territoriale ha puntualmente esposto di aver tenuto conto di una serie ben individuata di criteri parametrici complessivamente adoperati nella quantificazione del danno professionale accertato, come risulta da quanto sin qui considerato.

Pertanto, incensurabilmente la Corte di merito ha concluso che: "Considerati, pertanto, da un lato, la durata (notevole), la gravità (significativa) e la risonanza (non indifferente) del demansionamento, dall'altro, il concorso di colpa della danneggiata, appare equo a titolo di risarcimento del danno un importo pari ad € 500,00 (pari a circa il 20% della retribuzione)

per ogni mese di demansionamento subito, per un totale di € 45.000,00, oltre accessori dalla data della presente sentenza al saldo”.

25. D'altronde, la critica della ricorrente a riguardo s'incentra sull'assunto, invero implicito, che il danno da risarcire equitativamente non sarebbe esistente, laddove la Corte ha dedicato la massima parte della motivazione della prima sua sentenza a spiegare la ricorrenza del demansionamento e del danno all'immagine che ne è derivato, in termini incensurabili in questa sede di legittimità.

26. E' infine infondato l'ottavo motivo.

27. Difatti, anche la dedotta "violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 61 e ss. c.p.c." si fonda sull'assunto che la Corte d'appello avrebbe "dato ingresso alla CTU in assenza di prova – pure eccepita ritualmente dall'odierna ricorrente nei precedenti gradi di giudizio”.

28. Secondo un indirizzo costante di questa Corte, tuttavia, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. di recente, *ex multis*, Cass., sez. VI, 3.3.2023, n. 6374).

28.1. Inoltre, per altro costante orientamento di legittimità, la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice (v., *ex multis*, Cass., sez. lav., 16.12.2022, n. 37027); la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo di prova in

senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendo rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass., sez. VI, 25.8.2022, n. 25354).

29. Del resto, la Corte di merito ha deciso di ricorrere alla C.T.U., tipico mezzo officioso e privilegiato in tema di accertamento del danno biologico (cfr., ad es., Cass., sez. lav., 8.3.2011, n. 5437; id., sez. un., 11.11.2008, n. 26972), solo dopo aver accertato il lungo e significativo demansionamento di cui s'è detto, e quindi non certamente in assenza di prova a riguardo.

La Corte, peraltro, non ha formato il suo convincimento a riguardo esclusivamente su quanto espresso dal C.T.U., ma ha considerato anche la "documentazione medico-legale acquisita", di epoca anteriore all'espletamento dell'accertamento peritale (cfr. facciata 4 della sentenza definitiva).

30. E, siccome nella decisione gravata non è assolutamente riscontrabile un'illegittima inversione dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c., anche l'ultimo motivo di ricorso dev'essere disatteso.

31. La ricorrente, in quanto soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone che sia omessa ogni indicazione delle generalità e dei dati identificativi della controricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 20.3.2024.

La Presidente

Adriana Doronzo